



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Alberto Giusti	Presidente
Alessandra Dal Moro	Consigliere
Laura Scalia	Consigliere
Alberto Pazzi	Consigliere
Maura Caprioli	Consigliere Rel.

Oggetto:

SEPARAZIONE
DIVORZIO

Ud.12/03/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6394/2025 R.G. proposto da:

██████████ rappresentato e difeso dall'avvocato ██████████
-ricorrente-

contro

██████-██████ rappresentata e difesa dall'avvocato ██████████ ██████████
-controricorrente-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 32/2024
depositata il 01/10/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2026 dal
Consigliere Maura Caprioli.

FATTI DI CAUSA



Ritenuto che:

Con ricorso del 27/06/2022, [REDACTED] conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo [REDACTED] chiedendo, a modifica delle condizioni della separazione consensuale omologata dal medesimo Tribunale in data 08/06/2017, l'assegnazione in proprio favore della casa coniugale, l'aumento dell'assegno di mantenimento corrisposto dal resistente nell'interesse dei figli ad euro 600,00 mensili e la condanna dello stesso alla restituzione degli assegni familiari percepiti a far data dal mese di Giugno 2017.

Con comparsa del 19/02/2022, si costituiva in giudizio [REDACTED] opponendosi all'accoglimento delle domande formulate dalla [REDACTED] e chiedendo, in via riconvenzionale, la riduzione dell'assegno di mantenimento nella misura di euro 300,00 mensili o, in subordine, ad euro 200,00 mensili, qualora il Tribunale avesse disposto l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente.

Con ordinanza n. 3982/2023 il Tribunale di Palermo, in composizione collegiale, rigettava la richiesta di revisione.

Avverso tale pronuncia [REDACTED] proponeva reclamo avverso la predetta ordinanza, chiedendo, in integrale riforma della stessa, l'accoglimento delle domande originariamente formulate.

Si costituiva [REDACTED] opponendosi all'accoglimento del reclamo e chiedendo, in via riconvenzionale, ferma restando l'assegnazione della casa coniugale al reclamato, che venisse posto a carico di quest'ultimo l'obbligo al pagamento di un assegno di mantenimento per i figli di complessivi € 300,00 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie.

Con sentenza nr 32/2024 la Corte di appello disponeva l'assegnazione in favore della reclamante della casa coniugale sita in [REDACTED] via [REDACTED]



██████████; riduceva ad euro 400,00 mensili la misura dell'assegno dovuto dal resistente quale contributo per il mantenimento dei figli █

██████████ e ██████████

Relativamente alla casa coniugale osservava che le parti avevano determinato consensualmente le condizioni della loro separazione personale, che era stata omologata dal Tribunale di Palermo in data 08/06/2017, prevedendo che la casa coniugale, di proprietà del ██████████ sarebbe stata assegnata a quest'ultimo e che la coniuge avrebbe rilasciato l'immobile entro otto mesi dalla sottoscrizione del ricorso per separazione. Con i medesimi accordi il █—██████████ risultava essersi obbligato a corrispondere un assegno di mantenimento in favore della prole pari ad euro 500,00 mensili, a far data dal rilascio dell'immobile da parte della coniuge.

Alla luce di tali circostanze, la Corte riteneva che il permanere della ██████████ nella casa coniugale per oltre 7 anni dalla data di omologazione della separazione consensuale, in assenza di concrete iniziative giudiziarie, poste in essere dal resistente, costituiva un elemento sopravvenuto idoneo a giustificare una pronuncia di revisione delle condizioni della separazione. A tali considerazioni aggiungeva che il provvedimento di assegnazione della casa familiare è uno strumento di protezione della prole, che impone al giudice una valutazione del persistente interesse dei figli a risiedere nella casa familiare al fine di assicurare loro la permanenza nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti ed ove s'incentrano interessi e consuetudini della famiglia, interesse che, nel caso di specie, si è ulteriormente consolidato negli anni determinando un profondo radicamento nel contesto abitativo nel quale hanno da sempre vissuto.



Relativamente all'incremento dell'assegno invocato dalla reclamante osservava che non era stata allegata agli atti di causa alcuna documentazione volta a comprovare la contrazione del proprio reddito attuale rispetto a quello dalla stessa percepito all'epoca della separazione, non consentendo, quindi, una utile comparazione degli elementi sottesi alla domanda di revisione dell'assegno dalla stessa avanzata.

Di contro la situazione reddituale del [REDACTED] appariva essersi mantenuta sostanzialmente immutata, con una lieve flessione rispetto all'epoca della separazione.

In questa cornice fattuale riteneva insussistenti i motivi sopravvenuti idonei a determinare un mutamento degli equilibri patrimoniali, già posti dalle parti alla base degli accordi della separazione consensuale.

Rilevava tuttavia che la misura dell'assegno di mantenimento era stata anche oggetto di motivo di reclamo incidentale da parte del [REDACTED] che ne aveva chiesto la riduzione ad euro 300,00 mensili in ragione della mancata percezione dell'assegno unico, oggi riscosso per intero dalla [REDACTED] o in subordine la riduzione ad euro 200,00 mensili qualora venisse disposta l'assegnazione della casa familiare in favore della reclamante.

Sul punto osservava che il [REDACTED] a far data dalla omologa della separazione consensuale e fino al mese di aprile 2022, aveva corrisposto alla ricorrente l'importo di euro 400,00 mensili quale contributo per il mantenimento della prole, dimostrando, in tal modo, di avere la capacità economica di sostenere tale esborso.

Era stato, altresì, comprovato, in assenza di contestazioni sul punto da parte della reclamante, che dal mese di aprile 2022, egli non percepiva più l'assegno unico che viene riscosso per intero dalla [REDACTED] e che per effetto dell'intervenuta modifica degli accordi di separazione pronunciata dalla



Corte, la disposta assegnazione della casa familiare alla resistente comportava un beneficio a carico di quest'ultima. Ed invero, benché l'assegnazione della casa familiare risponda al prevalente interesse della prole, tuttavia di tale assegnazione doveva tenersi conto ai fini della regolamentazione sia dei rapporti patrimoniali fra i coniugi che delle statuizioni economiche pronunciate nell'interesse dei figli.

In questo quadro appariva equo determinare la misura dell'assegno dovuto dal padre quale contributo al mantenimento dei figli nell'importo di euro 400,00 mensili oltre al 50% delle spese di natura straordinaria effettuate nell'interesse di questi ultimi.

Avverso tale sentenza [REDACTED] ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui [REDACTED] ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa in vista dell'adunanza camerale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

Con un unico articolato motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione, in riferimento all'art. 360 primo comma n. 3 e n. 5 c.p.c., degli artt. 24, 42 e 111 Cost, dell'art. 473-bis.29 c.p.c., nonché degli artt. 113, 115, 116, 188, c.p.c.; 2697 e 2729 c.c. per avere la Corte di appello individuato quale fatto nuovo idoneo a giustificare la revisione degli accordi di separazione il mero ritardo nell'esercizio del diritto al rilascio dell'abitazione coniugale da parte del sig. [REDACTED] inidoneo ad alterare i fatti o a costituirne elemento modificativo.

Si sostiene che la sig.ra [REDACTED] non aveva mai allegato l'esistenza di fatti nuovi e sopravvenuti rispetto all'epoca della separazione ma solo la circostanza che la stessa aveva continuato a vivere con i figli nella casa



coniugale nonostante fosse stato pattuito tra le parti il rilascio dell'immobile da parte della stessa *"non oltre otto mesi"* dalla sottoscrizione del ricorso.

La permanenza della moglie nella casa coniugale (meramente tollerata dal ricorrente) non può rappresentare, si sostiene, un fatto nuovo e sopravvenuto idoneo a giustificare la modifica delle pattuizioni convenute dalle parti ed omologate dal Tribunale.

Si è poi contestato che la Corte di appello in sede di modifica di separazione potesse esprimere una qualche valutazione del persistente interesse dei figli a risiedere nella casa familiare al fine di assicurare loro la permanenza nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti ed ove s'incentrano interessi e consuetudini della famiglia.

Si afferma che il giudice del gravame non avrebbe potuto effettuare un'autonoma e nuova valutazione delle circostanze, essendo sempre vincolata all'accordo raggiunto in sede di separazione che costituisce il punto di inizio per verificare la fondatezza della domanda.

Si rimprovera alla Corte distrettuale di aver effettuato, nel procedere ad una nuova valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno stabiliti in sede di separazione, una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti senza effettuare un accertamento "di relazione" che deve verificare in concreto il decremento o l'incremento patrimoniale tenendo conto di tutti gli elementi forniti dalle parti.

Si rimprovera altresì alla medesima Corte di non aver tenuto conto del decremento reddituale subito, dal ricorrente e della mancata percezione dell'assegno Unico rispetto alla separazione, dell'incremento reddituale avuto nelle more dalla [REDACTED] nonché dell'utilità derivante dall'assegnazione della casa coniugale.



Si afferma che il [REDACTED] aveva dichiarato non già di aver corrisposto la somma di € 400,00 mensili ma solo di aver versato mensilmente delle somme variabili senza precisare il relativo importo.

Si critica l'impianto motivazionale che avrebbe utilizzato in modo improprio la prova presuntiva facendo diventare una prova completa ma sganciata dagli elementi probatori forniti dal ricorrente.

Il motivo è infondato.

Occorre premettere che l'art. 156 c.c., comma 7, ammette la modificazione delle condizioni di separazione allorquando "sopravvengono giustificati motivi".

Quanto al significato da attribuire ai "giustificati motivi" la giurisprudenza ha evidenziato la necessità di valorizzare nell'accertamento di essi criteri di carattere oggettivo, avendo cioè riguardo alla verifica di una sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche.

E' pertanto unicamente l'accertamento della esistenza dei "giustificati motivi" che a norma dell'art. 156 c.c., u.c., autorizza la modificazione delle condizioni della separazione, intesi quali fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati.

Ciò posto, nel caso in esame gli accordi di separazioni omologati dal Tribunale di Palermo prevedevano che l'assegnazione della casa coniugale di proprietà di [REDACTED] venisse assegnata a quest'ultimo con l'impegno da parte della moglie al rilascio della stessa entro 8 mesi dalla sottoscrizione degli accordi ed il contestuale incremento in favore della prole ad € 500,00.



Ora come accertato dalla Corte di appello e non messo in discussione dalle parti neppure in questa sede l'immobile costituente la casa coniugale non è stato rilasciato e la moglie unitamente ai figli ha continuato a risiedervi per circa sette anni ed è dunque su questa situazione fattuale protrattasi per un arco temporale significativo che si è fondata la richiesta di revisione.

Si è trattato, come correttamente rilevato dal giudice del reclamo, di un fatto nuovo ritenuto idoneo ad incidere sulla situazione preesistente, e a modificare i presupposti in base ai quali la separazione era stata omologata, giustificando anche una revisione per quanto attiene la misura del contributo per il mantenimento dei figli da porre a carico del padre.

Il rilascio della casa coniugale negli accordi separativi era inscindibilmente legato all'obbligo di incrementare il contributo per il mantenimento della prole nell'ottica di compensare per questi ultimi la perdita di un'utilità economica.

Ne consegue che, diversamente da quanto affermato dal ricorrente, il mancato rilascio della suddetta abitazione ha costituito un fatto sopravvenuto che ha modificato l'assetto patrimoniale quale definito nell'accordo separativo, giustificandone la revisione per la quale il giudice non deve procedere ex novo alla comparazione dei redditi e delle condizioni patrimoniali delle parti ma soltanto accertare se vi sono fatti nuovi rilevanti tali da incidere sull'equilibrio economico risultante dalle condizioni di separazione (Cass. n. 7666 del 09/03/2022; Cass. n. 354 del 10/01/2023).

La decisione della Corte d'Appello si è mossa nel solco dei principi sopra richiamati, rilevando, da un lato, che la posizione reddituale di entrambi i coniugi era rimasta sostanzialmente immutata e, dall'altro, che



occorreva tenere conto dell'assegnazione della casa coniugale disposta in sede di reclamo che rappresentava un'utilità suscettibile di apprezzamento economico di cui occorreva tenere conto, pur essendo finalizzata alla tutela esclusiva della prole e del suo interesse a conservare il proprio habitat familiare, nonché della mancata percezione dell'assegno unico da parte del padre.

In questo quadro il Giudice distrettuale ha rivisto la misura del mantenimento da parte del genitore non collocatario riducendolo ad € 400,00 che costituiva la somma versata dal reclamato sino al momento della domanda revisione.

La decisione si sottrae pertanto alle critiche mosse che si rivelano inidonee a scalfire il decisum.

Alla luce di quanto sin qui esposto va enunciato il seguente principio di diritto: "Costituisce fatto sopravvenuto, apprezzabile come ragione di modifica ai sensi dell'art 156 c.c. rispetto ad accordi di separazione (prevedenti l'obbligo, da parte della moglie assegnataria, del rilascio della casa coniugale, di proprietà del marito, in favore di quest'ultimo entro otto mesi, dietro un aumento del contributo di mantenimento in favore dei figli), il radicamento del contesto di vita realizzatosi e consolidatosi in fatto dell'habitat familiare goduto dai figli unitamente al genitore assegnatario in conseguenza della protrazione del godimento per un arco temporale pluriennale significativo (oltre sette anni)".

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.



La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità che si liquidano in favore della controricorrente in € 2500,00 oltre € 200,00 per esborsi e al 15% per spese generali e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 - bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003.

Così deciso in Roma 12.03.2026

Il Presidente
(Alberto Giusti)

